



**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE
"AMBIENTE E SICUREZZA CITTA' DI TERAMO - ETS"**

**Via Filippo Masci, 1
64100 TERAMO**

Alla cortese attenzione del
Servizio Valutazioni Ambientali DPC002
della Regione Abruzzo
Via Salaria Antica Est, 27/F
67100 L'Aquila (AQ)
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela del giudizio n. 4376 del 17/10/2024, relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica rifiuti organici proposto dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

La scrivente Associazione Ambiente e Sicurezza Città di Teramo, rappresentata dal presidente p.t. Avv. Antonella D'Angelo Gallo, in continuità con le pregresse osservazioni inviate unitamente al Dott. ing. Mauro Scacchia in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto sopra indicato, con la presente richiede formalmente l'annullamento in autotutela del Giudizio espresso con deliberazione n. 4376 del 17/10/2024, con il quale codesto Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. ha escluso l'assoggettabilità del progetto di che trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

I motivi della richiesta di annullamento sono i seguenti:

- 1. Inadeguata considerazione degli impatti ambientali rilevanti delle fasi di cantiere e di bonifica dell'area dell'ex inceneritore**

Nonostante la dichiarata separazione tra le fasi di demolizione dell'edificio ex inceneritore e la realizzazione dell'impianto di biodigestione anaerobica, sia il principio di precauzione, che la

necessità di valutare tutte le potenziali criticità ambientali, avrebbero richiesto un approfondimento congiunto dell'intero intervento di bonifica. La mancata valutazione integrata degli impatti derivanti dalle due fasi, in particolare quelli connessi alla rimozione delle strutture del manufatto e di porzioni di terreno potenzialmente contaminati, unitamente alle opere di impermeabilizzazione del suolo, costituisce un vizio procedurale rilevante di estrema importanza.

2. Valutazione incompleta del rischio ambientale legato alla presenza dell'ex inceneritore

Come è noto il progetto prevede il recupero di un'area già oggetto di un piano di caratterizzazione ambientale, a causa della presenza dell'ex inceneritore, che rende l'area stessa potenzialmente contaminata. Dalla documentazione presente agli atti, si evince con chiarezza che in sede di procedura di Valutazione Ambientale la conclusione del piano non era ancora stata definita, per cui l'assenza di risultati certi e definitivi avrebbe dovuto indurre il Comitato VIA a sospendere il procedimento di cui sopra, e a rimandare il progetto ad una più approfondita Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di stabilire una corretta valutazione del rischio derivante dal probabile stato di contaminazione del sito oggetto di intervento.

3. Non adeguata motivazione della decisione di esclusione dalla VIA

La decisione di escludere un progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale deve essere motivata sulla base di una valutazione approfondita. La motivazione determinata dal CCR-VIA appare carente, poiché non sono state adeguatamente esaminate le osservazioni critiche pervenute, tra cui quelle della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che evidenziavano l'impatto significativo dell'opera sul contesto paesaggistico, ambientale e idrogeologico circostante all'area, quali la prossimità del fiume Tordino, situato a meno di 30 metri dal sito di intervento, nonché di aree agricole, e di un rilevante fronte calanchivo, che rappresenta un area a rischio idrogeologico definito dal PAI come "ALTO", posto a diretto confine con la recinzione dell'impianto.

4. Prossimità a elementi ambientali protetti

Il parere della Soprintendenza ha evidenziato la criticità della collocazione dell'impianto in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Analizzando la documentazione agli atti della procedura di Valutazione Ambientale, il Comitato VIA non ha fornito alcun approfondimento rispetto a tali aspetti, ignorando di fatto il rischio di impatti significativi sul paesaggio e sulla fascia ripariale del fiume, per cui il mancato rimando alla Valutazione di Impatto Ambientale in presenza di tali criticità costituisce una palese violazione delle norme di tutela ambientale.

5. Inosservanza del principio di precauzione

La decisione di escludere dalla VIA il progetto di che trattasi non appare coerente con il principio di precauzione, che impone l'adozione di tutte le misure preventive necessarie in presenza di potenziali rischi ambientali. Le incertezze legate alla contaminazione del suolo e all'impatto delle opere di impermeabilizzazione nelle dirette vicinanze del fiume Tordino avrebbero dovuto imporre una maggiore cautela da parte del Comitato, mediante il rimando ad una più approfondita Valutazione di Impatto Ambientale.

Conclusione:

Alla luce delle criticità sopra elencate, si ritiene che la decisione di escludere il progetto proposto dalla TE.AM. Spa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sia viziata da gravi carenze procedurali e motivazionali. Pertanto la scrivente Associazione Ambiente e Sicurezza Città di Teramo chiede l'annullamento in autotutela del giudizio n. 4376 del 17/10/2024, e il conseguente rinvio del progetto alla procedura di VIA.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Teramo, 11/11/2024

Associazione Ambiente e Sicurezza Città di Teramo

Il presidente

Avv. Antonella D'Angelo Gallo

